

**Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11 aprile 2001**

**Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall'art. 33 D.Lgs. n. 626/94.  
Richiesta chiarimenti.**

L'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall'art. 33 D.Lgs. n. 626/94, ha previsto che *“L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericolo per il passaggio di mezzi o per altre cause fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio”*

Il DM 10 marzo 1998 al punto 3.9 dell'allegato III, ha fornito precisazioni sull'argomento che di fatto hanno sostanzialmente limitato la necessità dell'autorizzazione del Comando VV.F.

Si precisa infine che il dettato dell'art. 33 del D.Lgs. n. 626/94, trova applicazione a tutti i luoghi di lavoro.